

Rischio danno da stress con l'eccesso di straordinari

Tribunale di Padova

Se si supera il limite legale e contrattuale si presume la sua esistenza

Giuseppe Bulgarini d'Elci

Lo svolgimento di una prestazione lavorativa che ecceda sistematicamente e di gran lunga i limiti orari previsti dalla legge e dalla disciplina contrattuale collettiva determinata un "danno da stress", che non ricade nella categoria del danno biologico perché non comporta uno stato di infermità. Il danno da stress ricade, invece, nella categoria del danno non patrimoniale per inadempimento contrattuale all'obbligo datoriale di assicurare il diritto al riposo del lavoratore. Diversamente da quello biologico, inoltre, il danno da stress è presunto ogni volta emerga un inadempimento di gravità sufficiente a comprimere il diritto dei lavoratori al riposo.

Il danno da stress ricorre quando il datore non assicura al lavoratore il diritto al riposo, tutelato come previsione di rango costituzionale, e l'inadempimento eccede di gran lunga i limiti all'orario di lavoro previsti dalla legge e dai contratti collettivi.

In applicazione di questi principi, il Tribunale di Padova (sentenza 171/2024, del 6 marzo) ha ritenuto che lo svolgimento di un orario di lavoro straordinario pari alla media di 8,15 ore su base settimanale, corrispondenti a 388,18 ore di straordinario all'anno, costituisca una lesione del diritto al riposo costituzionale e generi un danno risarcibile da stress. Era stato, infatti, superata la soglia massima dello straordinario esigibile su base annua, che la legge (articolo 5, Dlgs 66/2003) e il Ccnl applicato fissano a 250 ore.

A fronte del superamento del limite legale e contrattuale dello straordinario l'esistenza del danno da stress «è presunta nell'an» e il giudice è chiamato unicamente a determinare l'entità sul piano economico risarcibile. A tale riguardo soccorre che, nel contesto del sistematico regime orario oltre la soglia legale, il lavoratore abbia svolto intere settimane in trasferta. Ad avviso del giudice di Padova, anche questa condizione ha inciso nella determinazione del danno da stress, perché in relazione alle trasferte il lavoratore non ha potuto coltivare gli «abituati interessi di vita privata e sociale».

Sulla scorta di questi dati, il giudice ha determinato il risarcimento del danno da stress in 1,50 euro per ogni ora di lavoro straordinario oltre la soglia di 250 ore annue. Il giudice ha, inoltre, riconosciuto che l'accertamento del danno da stress integrava una giusta causa di dimissioni e ha condannato il datore al versamento dell'indennità di mancato preavviso.

La pronuncia si muove in quel filone che ravvisa una responsabilità datoriale per l'ambiente stressogeno di lavoro, ascrivendo al datore di lavoro, secondo quanto disposto, dall'articolo 2087 del codice civile, di non aver adottato misure idonee a prevenire o ridurre il livello di stress in azienda. La sentenza di Padova fa più di un passo in avanti, tuttavia, perché, da un lato, (i) riconduce la responsabilità "da stress" alla specifica violazione dei limiti di orario massimo di lavoro fissati dalla legge e dalla contrattazione collettiva e, quindi, (ii) afferma che sussiste un inadempimento al diritto costituzionale dei lavoratori al riposo, da cui deriva che il danno da stress è presunto.

L'approdo del Tribunale di Padova è gravido di implicazioni per le imprese che fanno un uso ricorrente degli straordinari, cui è richiesto di porre attenzione ai limiti massimi di orario complessivo su base annua, il cui superamento può ingenerare la presunzione del danno da stress.